

# UNIONE MICROPOLIS

Determinazione n.44 del 21.05.2018

OGGETTO: Attribuzione assegno di maternità

**IL SEGRETARIO DELL'UNIONE**

Vista la richiesta, registrata al protocollo di questo ente in data 16.05.2018 al n.199, presentata dalla Sig.ra S. T. per l'attribuzione dell'assegno di maternità di base, di cui all'art.74 del D.Lgs. 151/2001, per la nascita del figlio avvenuta il 26.04.2018;

Richiamati:

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.159 del 05.12.2013: "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore dell'ISEE, ed in particolare l'art.13 "Revisione delle soglie", che ha disciplinato il limite ISEE di riferimento per l'attribuzione dell'assegno, e l'art.14 "Disposizioni transitorie finali", che ha regolato la data di decorrenza e validità dell'indicatore ISEE;
- il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 07.11.2014 di "Approvazione del modello tipo della dichiarazione sostitutiva unica ai fini dell'ISEE, dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell'art.10, comma 3, del DPCM n.159/2013;
- il comunicato della presidenza del Consiglio dei Ministri – dipartimento per le politiche della famiglia, pubblicato sulla G.U. n.47 del 25.02.2017, di "Rivalutazione, per l'anno 2017, della misura e dei requisiti economici dell'assegno per il nucleo familiare numeroso e dell'assegno di maternità" con il quale è stato stabilito che restano fermi, per l'anno 2017, la misura e i requisiti economici dei predetti assegni in vigore negli anni precedenti, e pertanto il limite ISEE per la concessione dell'assegno di maternità di base annua di € 1.694,45 (se spettante nella misura intera);

Rilevato che la richiedente è in possesso di attestazione ISEE con scadenza in data 15.01.2019, valida per la richiesta della prestazione in oggetto;

Riepilogati così i valori economici ed i parametri di riferimento del nucleo familiare:

valore della scala di equivalenza riferito alla composizione del nucleo familiare	3,05
indicatore della situazione economica equivalente	€ 32,81

Preso atto che la richiedente ha dichiarato di non essere beneficiaria, per lo stesso evento, di trattamenti previdenziali di maternità per l'astensione obbligatoria, a carico dell'INPS o di altro ente previdenziale e di non aver presentato altra domanda per l'assegno di maternità di cui all'art.49, comma 8, della legge 23.12.1999 n.488;

Dato atto altresì che la domanda di concessione dell'assegno è stata presentata nel termine previsto dalla legge, cioè di sei mesi dalla nascita del figlio e la richiedente possiede i requisiti soggettivi di legge (residenza, cittadinanza italiana o comunitaria o in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'art.9 D.Lgs. 286/1998) per poter richiedere l'assegno;

Constatato che l'indicatore ISEE è inferiore al limite previsto per l'attribuzione dell'assegno e pertanto alla richiedente viene concesso l'assegno di maternità;